



Roma, 8 marzo 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 73

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2023

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. "correttivo" n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

A completamento della Circolare della L.N.D. n. 41 del 17 novembre 2023, si porta all'attenzione delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare, il testo definitivo – *a tutt'oggi* - del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. "correttivo" n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D. L. n. 198 del 9 dicembre 2022 – cd. "Milleproroghe" -, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, elaborato dal Centro Studi Tributari della L.N.D.

L'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163/22 e dal Decreto "Milleproroghe", è prevista per il prossimo 1° luglio 2023.

TITOLO I – Disposizioni comuni e principi generali

Gli articoli da 1 a 5 sono rimasti invariati -

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici

CAPO I - Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –

Art. 6 (modificato con l'art. 1 del D. Lgs. n. 163/2022) – Forma giuridica

1. Gli Enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 16 e seguenti del Codice Civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, Titoli V e VI del Codice Civile;

c-bis) enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del citato Decreto;

2. Agli enti del Terzo Settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche si applicano le disposizioni del Decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 7 (modificato con l'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2022) – Atto costitutivo e statuto –

1. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) - la denominazione;

- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni.

1-bis. Laddove le Associazioni e le Società Sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Art. 8 (modificato con l'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assenza di fine di lucro -

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se **costituiti** nelle forme di **società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, del Codice Civile, gli Enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli Enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice Civile.**

4. Negli Enti dilettantistici che assumono le forme di **società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli Enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512

del Codice Civile che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 9 (modificato con l'art. 4 del D. Lgs. 163/2022) - Attività secondarie e strumentali

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazioni, promo-pubblicitari, cessione di diritti e Indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con Decreto di cui al comma 1.

Gli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

Art. 12 (modificato con l'art. 5 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, **delle Discipline Sportive Associate** e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di Associazioni Sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917.

Gli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

TITOLO III – Persone fisiche –

CAPO I – Atleti

Art. 15 (modificato con l'art 6 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una Associazione o Società Sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate **o riconosciute** dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione o della Società sportiva **per i quali è tesserato**, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. **I soggetti** tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale e Internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16 (modificato con l'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2022) - Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile.

2. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società e Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

CAPO II – Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17 (modificato con l'art. 8 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Internazionale e Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara – (nessuna modifica)

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

CAPO I – Lavoro sportivo

Art. 25 (modificato con l'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022) – Lavoratore sportivo –

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. ***E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.***

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile (*soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).*

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori sportivi interessate, possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, *(soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81)*. In mancanza di questi accordi si tiene conto degli indici individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

4. Abrogato

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito della Società e Associazione Sportiva Dilettantistica fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. ***A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e all'articolo 36, comma 6. Possono, inoltre, ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.***

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 26 (modificato con l'art.14 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo –

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 *(soppresso il n. 13)*, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge 15

luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e **nell'articolo 2013 del Codice Civile**.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E', altresì, ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società Sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi devono essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27 (modificato con l'art. 15 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici –

L'articolo è rimasto invariato con l'aggiunta al comma 5, in fine, del seguente periodo: "L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto"-

Art. 28 (sostituito integralmente con l'art. 16 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo –

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

3. L'Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti sportivi di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente Decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita Sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il primo aprile 2023 sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 29 (modificato con l'art. 17 del D. Lgs. n. 163/2022) – Prestazioni sportive dei volontari-

1. Le Società e le Associazioni Sportive (*la parola "Dilettantistiche" è soppressa*), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive **dei volontari** sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **sportiva**.

4. Gli Enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30 (modificato con l'art. 18 del D. Lgs. n. 163/2022) – Formazione dei giovani atleti –

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione di giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società e le Associazioni Sportive **Dilettantistiche e le Società Professionistiche** possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di Laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei

Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative) nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

I commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono rimasti invariati

7-bis - Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 31 (modificato con l'art. 19 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l'art. 16 del Decreto "Milleproroghe") – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. **Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore/calciatrice stessi a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale).**

Art. 32 (modificato con l'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2022) – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo **disposizioni stabilite** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi

dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, **possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81**, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le **attività sportive per ciascun lavoratore sportivo** nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il Decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e di conservazione.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il Decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi Centri di Medicina Sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente Decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il Decreto di cui all'articolo 5 del Decreto 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il Decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 180.

Art. 33 (modificato con l'art. 21 del D. Lgs. n. 163/2022) – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori –

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. **Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono rimasti sostanzialmente invariati con le seguenti modifiche:

comma 5: "Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).....";

comma 6: dopo le parole "con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute" sono aggiunte le parole "e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia".

Art. 34 (modificato con l'art. 22 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assicurazione contro gli infortuni -

1. I lavoratori subordinati sportivi dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle Disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche. **Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.**

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità

temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo prevista **dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1, secondo periodo.**

4. Per gli sportivi **dilettanti** di cui all'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva **come volontari**, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, **oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.**

Art. 35 (modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento pensionistico

1. *invariato.*

2. **Nell'area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome (*soppressa la frase "o prestazioni autonome occasionali"*) hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme.

3, 4 e 5 sono rimasti invariati.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24 per cento**.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita **nella misura del 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinqies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 36 (modificato con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento tributario

I commi 1, 2 e 3 sono rimasti invariati

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, **sono operazioni esenti** dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali Enti.

5. Abrogato

6. **I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.**

6-bis. **Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.**

6-ter. **Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.**

6-quater. **Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.**

7. Abrogato

Art. 37 (come modificato con l'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del **Codice di Procedura Civile**.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo **di cui all'articolo 5, commi 2, e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.**

3. I collaboratori di cui al comma 1, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. **L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia, dall'articolo 36, comma 6.**

5. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato

Art. 38 (modificato con l'art 26 del D. Lgs. n. 163/2022) – Area del dilettantismo e del professionismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al comma -ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli Enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39 – Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili - E' rimasto invariato –

Art. 40 -Promozione della parità di genere – E' rimasto invariato -

CAPO III - Ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie

Art. 41 – (parzialmente modificato con l'art 27 del D. Lgs. n. 163/2022) E' rimasto sostanzialmente invariato con l'inserimento del seguente comma 8-bis: Il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.

Art. 42 (modificato con l'art 42 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, devono essere svolti con il coordinamento di un Chinesiologo o di un Istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.

2. Non è stato modificato

3. L'Istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti *abilitanti* previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva *anche Paralimpici* riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva *anche Paralimpici* riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a Discipline Sportive riconosciute dal CONI e dal CIP (*sono state soppresse le parole "tra cui il ballo e la danza"*), nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati.

TITOLO VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato –

Gli artt. da 43 a 50 non sono stati modificati)

CAPO I – Gruppi Sportivi dei Corpi Civili e dello Stato

CAPO II – Gruppi Sportivi Militari

CAPO III – Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 *(modificato con l'art.29 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l'art. 16 del Decreto "Milleproroghe" del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14/2023)* – **Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024

1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del presente Decreto (15.000,00euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro”;

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole “indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91” sono sostituite da “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**”.

b) *la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”;*

c) *il comma 3 è soppresso.*

3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Art.52 *(modificato con l'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2022 e con il Decreto "Milleproroghe")* - **Abrogazioni**

1. A decorrere dal **1° luglio 2023** sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (previdenza INPS calciatori professionisti)

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (lavoratori subordinati sportivi professionisti-indennità esente IVA)

c) l'articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione sportivi professionisti)

d) **abrogato** (art.2, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

d-bis) **l'art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398** (indennità di preparazione e promozione non concorre alla determinazione del reddito)

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 12-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2.bis. - All'articolo 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e, quelli erogati" a "Associazioni Sportive Dilettantistiche" sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 2023.

2-ter. - All'articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole "riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti "iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".